




COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA
SUL TERRITORIO COMUNALE



AREA
VIDEOSORVEGLIATA



CAPO PRIMO : PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento detta le norme per l'installazione e la gestione di impianti di videosorveglianza da parte del Comune di Bibbona nell'ambito del territorio comunale, nonché il trattamento dei dati personali raccolti.
2. Il presente Regolamento si uniforma alle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 19 /2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni, e di seguito denominato Codice, nonché al Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell' 08 aprile 2010 emanato dall'Autorità Garante della Privacy, e successive modifiche ed integrazioni, garantendo che tutte le fasi, dalla installazione alla gestione degli impianti, all'utilizzo dei dati personali raccolti, si svolgano nel rispetto dei principi e dei limiti ivi fissati. Il trattamento dei dati raccolti attraverso impianti di videosorveglianza regolarmente installati, dovrà avvenire in modo tale da non determinare un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati, con particolare riguardo al diritto alla riservatezza ed alla protezione dei dati personali, alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché, più in generale, della dignità delle persone. Tale garanzia è da intendersi riferita anche ai diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolto nel trattamento dei dati.
3. Per tutto quanto non sia espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice e nei provvedimenti dell'Autorità Garante della Privacy sopra citati.

Art. 2 - FINALITA' DEGLI IMPIANTI

1. L'installazione di impianti di videosorveglianza all'interno del territorio comunale persegue le seguenti finalità:
 - a. Sicurezza urbana attraverso l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la prevenzione e repressione di atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, nell'ambito dei nuovi poteri attribuiti al Sindaco ed ai Comuni ex D.L. 92/2008 (convertito con L. 125/2008), Decreto del Ministro dell'Interno del 06/08/2000 ed art comma 7 D.L. 11/2009 (convertito con L. 38/2009) e s.m.i.
 - b. Tutela del patrimonio comunale, costituito da beni immobili, (edifici, costruzioni in genere, spazi pubblici, impianti pubblici), e beni mobili detenuti in proprietà, o in custodia (collezioni artistiche, documentazioni accessibili al pubblico, macchinari, strumentazione di servizio;
 - c. Controllo e regolamentazione del traffico veicolare in aree ad accesso limitato, monitoraggio del traffico ed eventuale rilevazione di violazioni al Codice della Strada, nelle modalità prescritte puntualmente dal sopracitato Provvedimento del Garante della Privacy (punto 5.3) nonché dalle direttive ministeriali emanate in materia;
 - d. Accertamento dell'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di



materiali e di sostanze pericolose nonché misure per monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 89), allorché risultino inefficaci o inattuabili misure di controllo alternative;

e. Tutela e salvaguardia dell'incolumità delle persone che utilizzano ascensori pubblici, attraverso il controllo interno ed esterno degli stessi.

Art. 3 – PRINCIPI GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali attraverso impianti di videosorveglianza è soggetto al rispetto dei seguenti principi generali:

- Principio di LICEITA': il trattamento è legittimo solo quando sia effettuato nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali ed in quest'ambito esclusivamente per le finalità di cui all'art. 2. Deve inoltre avvenire nel rispetto di quanto prescritto per l'installazione di impianti audiovisivi da altre disposizioni di legge speciale: norme dell'ordinamento civile e penale che regolano le interferenze illecite nella vita privata, la tutela del domicilio, della immagine, norme a tutela dei lavoratori, norme che limitano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

- Principio di NECESSITA': ciascun sistema informativo ed il relativo programma di gestione informatica degli impianti di videosorveglianza deve "ab origine" essere conformato in modo tale da garantire che la rilevazione dei dati ed il loro successivo utilizzo sia limitata a quanto strettamente necessario alla finalità dichiarata, in modo da non consentire la ripresa e comunque l'utilizzazione di dati relativi a persone identificate od identificabili, ogni qualvolta lo scopo sia raggiungibile con l'utilizzo di dati anonimi. Va garantita altresì la automatica e periodica cancellazione dei dati eventualmente registrati.

- Principio di PROPORZIONALITA': la rilevazione di dati personali mediante un impianto di videosorveglianza deve essere limitata ad aree od attività per le quali sussista una effettiva necessità di controllo, anche a fini di deterrenza e comunque solo quando misure alternative e meno potenzialmente invasive siano valutate insufficienti, inattuabili o inefficaci sulla base di una ponderata e motivata valutazione da parte del titolare, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 7

CAPO II CARATTERISTICHE E MODALITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 4 – SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Il Comune intende dotarsi di un sistema di videosorveglianza caratterizzato da:

- a. unicità del centro di raccolta dei dati
- b. unicità del centro di responsabilità di gestione dei dati

2. Laddove e fintanto che non sia possibile il raggiungimento dell'obiettivo sopra citato la raccolta dei dati può essere decentrata presso singole strutture a condizione che sia garantito l'accesso esclusivo alla strumentazione da parte del Responsabile del



trattamento dei dati.

3. Laddove si verificano le condizioni per una gestione in forma integrata tra vari soggetti pubblici delle attività di videosorveglianza, al fine di economizzare risorse e mezzi impiegati, si seguiranno le ulteriori prescrizioni indicate dal Garante nel provvedimento dell' 08/04/2010 sopracitato (cf. punti 4. e 5.4 s.s.m.i).

In deroga a quanto stabilito dai commi 1 e 2 del presente articolo, il Comune, per perseguire la finalità di cui all'art. 2 lettera e) del presente Regolamento, può, per motivate ragioni di organizzazione e gestione del servizio, far ricorso ad un sistema di videosorveglianza remota gestito da un soggetto terzo, designato Responsabile dei dati ai sensi dell'art. 29 del Codice.

Art. 5- CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti sono a circuito chiuso e possono essere costituiti da una o più telecamere fisse e/o mobili.

2. Le telecamere sono collocate opportunamente al fine di controllare gli accessi e taluni ambienti da sorvegliare, ma con angolazione tale da non riprendere spazi privati.

3. La posizione delle telecamere e le eventuali fasi di ronda delle medesime, sono predefinite dal Responsabile della gestione dell'impianto ed eseguite dai tecnici delle ditte fornitrici degli impianti.

4. La conformazione degli impianti di videosorveglianza installati deve assicurare che le immagini raccolte garantiscano riprese di tipo panoramico e non particolareggiate delle persone e dei luoghi, escludendo - salvo che questo risulti indispensabile per lo scopo - riprese di dettaglio, ingrandite o comunque particolareggiate su:

A. persone fisiche

B. aree di proprietà privata

C. luoghi di lavoro - sia all'interno di edifici che in aree aperte, (es. cantieri), durante l'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 300/70.

Per il perseguimento della finalità di cui all'art. 2 lettera e) del presente Regolamento, gli impianti di videosorveglianza potranno essere installati internamente alle cabine degli ascensori e saranno consentite riprese ravvicinate di persone fisiche. Tali riprese dovranno comunque essere effettuate con l'adozione di accorgimenti tecnologici tali da tutelare al massimo il diritto di riservatezza delle persone.

5. Le caratteristiche di ogni singolo impianto sono dettagliate in specifiche schede tecniche secondo il modello di cui all'Allegato A del presente Regolamento.

6. Il Responsabile della gestione dell'impianto è tenuto a redigere la relativa scheda tecnica di cui al comma precedente, tenendo conto delle certificazioni rilasciate in sede di installazione dalle ditte fornitrici degli stessi

Art.6-METODOLOGIE DI RILEVAZIONE

1. Il sistema di videosorveglianza di cui il Comune intende dotarsi prevede come regola generale la videoregistrazione.



2. In alternativa alla videoregistrazione è consentita la visualizzazione in tempo reale delle immagini tramite monitor, in particolare nel caso di manifestazioni in cui è necessaria la tutela del patrimonio pubblico di particolare pregio e nell'eventualità in cui si renda necessario il monitoraggio delle aree di ingresso di edifici comunali pubblici.

3. Per gli impianti di videosorveglianza degli ascensori pubblici è ammessa la visualizzazione delle immagini in tempo reale tramite monitor e la relativa registrazione.

Art.7 MODALITA DI GESTIONE DELL IMPIANTO

1. Il Comandante della Polizia Municipale è Responsabile della gestione dell'impianto, ne cura il costante adeguamento alle norme di sicurezza ed il controllo sull'uso delle immagini riprese e raccolte.

2. Lo stesso si avvale della collaborazione dei Responsabili di Area i cui collaboratori operano nella struttura in cui è collocato l'impianto.

3. La decisione di installare un nuovo impianto, di disattivare, rimuovere o modificare la metodologie di rilevazione un impianto esistente, è curata dal Responsabile della gestione dell'impianto nel rispetto dei principi posti dal presente Regolamento e dalle normative vigenti in materia.4. La Responsabilità della gestione di un impianto può essere affidata a soggetto terzo previa stipula di apposito contratto in cui sono disciplinati compiti e responsabilità.

CAPO III : MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 8 – TITOLARE, RESPONSABILI ED INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. E' titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'art.4 del Codice il Sindaco, il quale assicura la disponibilità degli strumenti, anche informatici, atti a garantire le misure minime di sicurezza previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

2. Spetta al Titolare del trattamento dei dati, adempiere all'obbligo di notificazione preventiva al Garante, quando ne ricorrano i presupposti di cui agli artt. 37 e 38 del Codice, ovvero laddove siano trattate le tipologie di dati indicate all'art 37 comma 1, come ad esempio dati sensibili, genetici, biometrici ecc

3. Il Titolare nomina Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 29 del Codice, il Comandante della Polizia Municipale oppure, in relazione alla fattispecie di cui all'art. 4 c. 4 del presente Regolamento, altro soggetto terzo, persona fisica, giuridica, ente, associazione.

4. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e delle proprie istruzioni.

5. Il Responsabile individua, con proprio atto, uno o più Incaricati del trattamento dei dati



che operano attenendosi alle istruzioni impartite dal Responsabile e dal Titolare.

Art. 9 – INFORMATIVA

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, tutti i soggetti potenzialmente interessati debbono essere adeguatamente informati che stanno per accedere ad area soggetta a videosorveglianza, mediante la predisposizione degli strumenti informativi e di pubblicizzazione idonei. L'obbligo di informativa sussiste anche nel caso in cui l'utilizzo di videocamere sia collegato ad eventi e/o iniziative pubbliche a carattere temporaneo, (manifestazioni, eventi sportivi ecc) mentre nel caso in cui il sistema sia attivo in orari notturni l'informativa dovrà avere un posizionamento tale da essere visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale. L'informativa può non essere resa nelle ipotesi in cui le attività di videosorveglianza sono assimilabili alla tutela della sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati, trovando applicazione l'art. 53 e ss. ("Trattamenti da parte di forze di polizia") del Codice.
2. Il Responsabile all'atto dell'installazione delle telecamere assicura il posizionamento in prossimità dell'area soggetta a controllo di appositi cartelli informativi di cui all'Allegato B. Ove fossero collocate più telecamere ed in rapporto all'ampiezza dell'area soggetta a controllo, saranno apposti più cartelli. Se l'impianto è collocato all'interno di edifici, l'avviso conterrà una più specifica informativa di cui all'Allegato C, con particolare riguardo alle finalità perseguite ed all'eventuale conservazione dei dati raccolti.
3. Il Responsabile, prima dell'attivazione degli impianti di videosorveglianza provvede a predisporre ulteriori forme di pubblicizzazione, utilizzando a questo fine i mezzi di comunicazione nella sua disponibilità (sito internet, giornalino etc..) rendendone noti gli scopi ed avvisando gli interessati dei propri diritti.
4. Il Responsabile comunica, con le modalità ritenute più idonee e comunque nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente, eventuali variazioni inerenti la collocazione degli impianti e delle aree soggette a controllo

Art. 10 – MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RACCOLTI

1. In attuazione dei principi di cui all'art. 3 del presente Regolamento, previo adempimento dell'obbligo di informativa di cui all'art. 9, il trattamento dei dati personali raccolti e registrati mediante impianti di videosorveglianza regolarmente installati sul territorio comunale, è effettuato nel rispetto delle seguenti regole:
 - A) i dati raccolti sono trattati dal responsabile e dagli incaricati individuati ai sensi dell'art. 8, sulla base delle istruzioni fornite dal titolare, dal presente Regolamento, dal Codice e dal Provvedimento dell'Autorità Garante della Privacy citato all'art. 1 comma 2. Il trattamento consiste nella conservazione dei dati per il tempo stabilito e di cui al successivo punto b). La visione delle immagini registrate è tuttavia consentita nei seguenti casi:
 - i. su richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;
 - ii. per esigenze di manutenzione dell'impianto, limitatamente ai soggetti a ciò specificamente incaricati;
 - iii. quando si renda necessario ai fini della difesa di una situazione giuridicamente tutelata e a seguito di istanza motivata;



B) per ogni impianto di videosorveglianza attivato, deve essere stabilito e reso noto se le immagini sono registrate e, in caso positivo, il tempo di conservazione. Salvo disposizioni specifiche diverse, laddove si stabilisce la registrazione delle immagini su supporto magnetico o digitale, il tempo di conservazione è di sette giorni.

2. Decorso il termine di conservazione di cui al punto precedente, i dati raccolti sono cancellati automaticamente mediante sovrapposizione degli stessi

3. Al termine del periodo di utilizzo dei supporti magnetici (3 mesi al massimo), questi sono distrutti a cura del Responsabile di cui all'art. 8 comma 2 del presente Regolamento.

4. Nel caso in cui in uno dei luoghi soggetti a videosorveglianza sia stato consumato o tentato un reato, la registrazione dei tempi immediatamente precedenti e successivi lo stesso, viene consegnata all'autorità preposta contestualmente alla denuncia.

5. Nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 4 del presente Regolamento, le idonee misure di sicurezza da adottarsi saranno specificate ulteriormente in apposito contratto (o nell'atto di nomina) da stipularsi con il soggetto terzo designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 Codice. Qualora lo stesso effettui il trattamento dei dati per altri titolari, saranno osservate anche le disposizioni di cui al punto 4. "Sistemi integrati di videosorveglianza" del Provvedimento del Garante citato all'art.1 c. 2 del presente Regolamento.

Art. 11 - DIRITTI DEGLI INTERESSATI

1. Con riferimento al trattamento dei dati personali per mezzo di impianti di videosorveglianza, ciascun interessato ha diritto a conoscere l'esistenza del trattamento di dati che possano riguardarlo, nonché ad esercitare su di essi i diritti riconosciuti ai sensi e nei termini previsti dagli artt. 8 e ss. del Codice.

2. In particolare l'interessato ha diritto di:

a. ottenere la conferma dell'esistenza di propri dati personali, la loro origine, nonché le finalità del trattamento;

b. ottenere la comunicazione degli estremi identificativi del titolare, del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati

c. ottenere l'indicazione dei soggetti o categorie di soggetti cui i propri dati possono essere comunicati;

d. ottenere la cancellazione, trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di norma di legge, compresi quelli per i quali non risulta più necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti;

e. opporsi per motivazioni legittime al trattamento dei propri dati personali, anche quando il medesimo trattamento sia pertinente alla finalità per la quale sono stati raccolti.

3. Le istanze per l'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti, disciplinati agli artt. 7 e ss. del Codice, sono presentate al Responsabile del trattamento dei dati di cui al



presente Regolamento così come individuato ai sensi dell'art. 8 comma 2. L'istanza può essere riproposta, in presenza di giustificati motivi, decorsi almeno 90 giorni dalla prima presentazione.

CAPO IV : SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALL'UTILIZZABILITA' E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 12 - SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali raccolti mediante impianti di videosorveglianza sono protetti da idonee misure di sicurezza che riducano al minimo i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso o trattamento non consentiti o non conformi alla normativa vigente. All'atto dell'installazione o nei successivi interventi di manutenzione, la ditta installatrice o chi comunque effettua l'assistenza, rilascia all'Ente una dichiarazione scritta relativa all'intervento effettuato attestante la conformità dell'impianto o, del singolo intervento effettuato, alle regole in materia, (art. 33 - 3 del Codice e Allegato B, in particolare punto 25).

2. Fermo restando quanto già previsto all'art. 10, si stabilisce che gli impianti di videoregistrazione, con i supporti magnetici o digitali contenenti i dati personali rilevati, sono collocati in locali o armadi chiusi e con accesso limitato presso la sede della Polizia Municipale o altra sede.

3. L'accesso ai suddetti locali o armadi è limitato al Responsabile o agli incaricati

4. I monitor, gli impianti di videoregistrazione con i supporti magnetici o digitali contenenti i dati personali rilevati, relativi agli impianti di videosorveglianza degli ascensori pubblici, sono collocati in stanza costantemente presidiata e con accesso limitato nella disponibilità del soggetto responsabile.

Art.13 NORMATIVA SPECIALE

1. L'installazione di impianti di videosorveglianza tiene conto del rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento applicabili, quali ad esempio:

- le norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata (cf. art. 15 bis del codice penale, e s.m.i);
- le norme sul controllo a distanza dei lavoratori (cf. L. 300/1970 e s.m.i);
- le norme in materia di sicurezza presso stadi e impianti sportivi (cf. DL 28/03 con L. 88/03 e s.m.i),
- le norme relative a musei, biblioteche statali e archivi di Stato (cf. DL 433/92 convertito con L. 4/93 e s.m.i)
- la normativa relativa ai servizi di sicurezza nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e delle linee di trasporto urbano (cf. D.M. 15 settembre 2009 n. 154 e s.m.i).



SCHEMA TECNICA DELL'IMPIANTO

DI VIDEOSORVEGLIANZA

Allegato A

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO:

FOTOCAMERA A CONTROLLO AMBIENTALE AFC n. matricola 2015-13

- Senza fili (facilità di installazione)
- GSM antifurto.
- Foto ad attivazione automatica con PIR (sensore volumetrico massimo 10-15 metri di sensibilità).
- Sistema infrarosso autonomo composto da 20 led IR smd alta luminosità
- Durata batteria 120 giorni in stand by con una batteria Li da 14.8 V 2600 mAh in dotazione.
- Risoluzione 2 mega pixel.
- Visione notturna con infrarosso massimo 15 metri.
- FOV 35°.
- Ottica intercambiabile.
- Aggiornamento firmware da USB.
- Salvataggio immagini su SD card.
- Possibilità di invio di SMS di allarme per manomissione, batteria scarica allarme scarica.
- Alimentazione del sistema da 9 a 25 Volt.
- Alloggio per 3 batterie litio può triplicare l'autonomia del sistema (Optionale) Dimensioni della scatola 34x 23x 4 cm.

TEMPI DI ATTIVAZIONE: Entro 30 giorni dall'adozione del Regolamento

INFORMATIVA : AVVISI POSTI IN PROSSIMITA' DELLE TELECAMERE N. 6

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Comandante Polizia Municipale



Allegato B



(Art. 13 - D.lgs. n. 196 del 30/06/2003)

LA REGISTRAZIONE E' EFFETTUATA A MEZZO DI IMPIANTO DI VIDEOREGISTRAZIONE
COLLOCATO: _____ PER LE SEGUENTI FINALITA' _____

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Comandante Polizia Municipale



Allegato C



(Art. 13 - D.lgs. n. 196 del 30/06/2003)

LA REGISTRAZIONE RILEVAZIONE IN TEMPO REALE E' EFFETTUATA A MEZZO DI IMPIANTO DI VIDEOCAMERA COLLOCATO:

PER _____ LE _____ SEGUENTI _____ ATTIVITA': _____

TEMPI DI ATTIVAZIONE: _____

MODALITA' DI CONSERVAZIONE, (SE REGISTRATO):

PERIODO DI CONSERVAZIONE: 7 GIORNI

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Comandante Polizia Municipale